

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1252

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRIPODI, DIONISI e PUGLIESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1994

Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e alla legge
8 novembre 1991, n. 362, concernenti il servizio farmaceutico

ONOREVOLI SENATORI. - Trovare nuove occasioni di lavoro, a nostro avviso, significa migliorare la qualità dei servizi e realizzare in essi, nel loro sviluppo, nuove forme di lavoro e nuovi posti di lavoro. Una delle aree dei servizi in cui a nostro avviso si possono recuperare nuovi posti di lavoro migliorando il servizio è proprio quello dei servizi a concessioni di licenze contingentate, quale è quello del servizio farmaceutico.

Per raggiungere questo obiettivo si è operata una variazione dei parametri numerici, in base ai quali si stabilisce il numero di farmacie necessarie in un comune, che assicuri comunque ai farmacisti un reddito elevato. Si creerebbero a seguito di tale modifica circa 13.000 nuove sedi farmaceutiche, in un momento come questo in cui la crisi occupazionale potrebbe determinare anche una «crisi» dei principi democratici. Si badi bene la proposta qui avanzata nell'ispirazione di aumentare il numero degli addetti e di migliorare e rendere più immediatamente fruibile il servizio, non persegue e non vuole ottenere una diminuzione drastica del reddito dei farmacisti.

Si mira alla migliore prestazione connessa con tutta quella parte dei servizi commerciali che le farmacie esplicano parallelamente alla fornitura dei medicinali, di cui con questo disegno di legge non se ne vuole aumentare il consumo, per altro già elevato nel nostro Paese. L'articolo 1 del disegno di legge è quello che contiene la modifica ai parametri numerici, di cui si è detto; la nuova disciplina stabilisce che in ogni comune deve esserci una farmacia ogni 2.000 abitanti, senza più operare alcuna distinzione, come avviene in base alla disciplina attualmente in vigore, tra i paesi che hanno una popolazione inferiore a 12.500 abitanti e quelli che ne hanno una superiore a 12.500 abitanti.

Rimangono invece inalterate le regole relative al trasferimento di una farmacia da un locale ad un altro e alla distanza che deve intercorrere tra loro affinché siano distribuite equamente nel tessuto urbano.

Il disegno di legge prevede inoltre la modifica della legge 2 aprile 1968, n. 475, onde poter assegnare per concorso le nuove farmacie, come anche la eliminazione del supplemento per il servizio notturno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dell'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni duemila abitanti.

3. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a duecento metri.

4. La domanda di cui al comma 3 deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'unità sanitaria locale ed in quello del comune ove ha sede la farmacia.

5. Il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.

6. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a duecento metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona.

7. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come modificato dall'articolo 10

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. La titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione, a seguito della revisione della pianta organica, sono messe a concorso».

Art. 3.

1. In ogni comune, rispettando un sistema di turnazione, almeno una farmacia deve rimanere aperta tutta la notte.

2. Non è più dovuto alcun supplemento per i medicinali acquistati di notte.